

N° 28/2013 Conc.  
Prev.

N° 98/2016 R.E.P.



## IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo n. 28/2013 presentato da ARESPAN BROCCA s.r.l. in Liquidazione, in persona del suo liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Maurizio IRRERA e dall'avv. Anna GAGLIOTI, per delega in calce alla domanda di concordato preventivo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino corso Marconi n. 7

per le ragioni di seguito esposte.

Allo scopo di illustrare l'iter procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno preliminarmente ricostruire le fasi salienti della procedura.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., depositato in data 30.12.2013 la ARESPAN BROCCA s.r.l. in liquidazione chiedeva assegnazione dei termini di legge per il deposito di un piano e di una proposta concordataria; successivamente, depositati tempestivamente piano e proposta, la società chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo sulla base di un piano di natura liquidatoria. Più in dettaglio, la proposta di concordato formulata ai creditori prospettava il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1, con degrado al chirografo degli altri crediti privilegiati incapienti oltre al pagamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo e dei creditori chirografari si realizzi nella misura del 3,5% grazie all'apporto di finanza esterna da parte di soggetti terzi.

Con decreto 10.07.2014 il Tribunale di Asti ammetteva la ARESPAN BROCCA s.r.l. alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 l. fall., fissando l'adunanza dei creditori per il 06.10.2014.

In data 09.12.2014 i Commissari Giudiziali davano corso al deposito di una memoria ex art. 173 legge fall. segnalando talune criticità rilevanti ex art. 173 l. fall.

Tuttavia, Con decreto 11.02.2015 il Tribunale di Asti dichiarava chiuso il procedimento di revoca e fissava per gli adempimenti di cui all'art. 172 l. fall. l'udienza del 12.05.2015. In data 24.04.2015 i Commissari Giudiziali depositavano la relazione ex art. 172 l. fall., ove rassegnavano le seguenti conclusioni: *"in caso di minori realizzi delle poste concordatarie, lo scenario che potrebbe presentarsi sarebbe quindi quello della incapienza del patrimonio societario a soddisfare integralmente i crediti di lavoro subordinato (escluso il TFR oggetto di acollo da parte dell'affittuaria), se non addirittura i crediti prededucibili. Tale eventualità produrrebbe l'ulteriore conseguenza dello stravolgimento degli ordini e dei gradi di privilegio atteso che a fronte del pagamento certo di parte del TFR a mezzo acollo, non vi sarebbe l'integrale capienza per il monte delle prededuzioni. Inoltre, in caso di minore realizzo dei cespiti immobiliari, si verificherebbe un incremento dei crediti chirografari, per la quota insoddisfatta dei crediti assistiti da privilegio ipotecario, con conseguente incapienza della finanza esterna a soddisfarne il pagamento pur nella ridotta percentuale del 3,5%. E' doveroso, infine, precisare che per quanto concerne la finanza esterna destinata al soddisfacimento di detta percentuale dei creditori chirografari ab origine o degradati, non esiste allo stato un impegno formalizzato e garantito"*.

All'adunanza dei creditori, i Commissari Giudiziali illustravano ulteriormente i termini della proposta concordataria presentata dalla Società nonché il contenuto della propria relazione. Il valore dei crediti ammessi al voto in sede di adunanza veniva determinato in €. 17.751.974,90 e la domanda concordataria, tenuto conto del silenzio assenso dei creditori astenuti, riportava una maggioranza del 67,82%.

Con decreto 15.10.2015 il Tribunale di Asti fissava udienza in Camera di Consiglio per l'omologazione del concordato al 16.12.2015, disponendo la notifica del decreto a cura della ARES PAN BROCCA ai Commissari ed ai creditori dissenzienti.

Alla predetta udienza, l'avv. Irrera per la società provvedeva al deposito degli atti notificati ai creditori dissenzienti come per legge, mentre l'avv. Filippi per Equitalia Nord s.p.a. (creditore dissenziente) rilevava l'avvenuto deposito in via telematica della comparsa di costituzione in opposizione alla omologazione del concordato e depositava e scambiava copia della stessa; per la società l'avv. Irrera unitamente ai commissari giudiziali rilevavano che non risultava invece depositata agli atti alcuna opposizione; l'avv. Irrera eccepiva inoltre la carenza di legittimazione della Equitalia Nord a proporre opposizione sul presupposto che il credito fosse nella titolarità della Agenzia delle Entrate. Successivamente alla assegnazione di termine per note difensive come richieste anche al fine di provare il deposito telematico dell'atto di opposizione da parte di Equitalia Nord s.p.a., veniva fissata udienza al 20.1.2016 ove le parti concludeva come da verbale in atti. I commissari giudiziali hanno espresso parere favorevole all'omologazione del concordato, nulla osservando.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza indicata del 20.1.2016, il Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente si rileva che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine di legge (questo Tribunale aderisce sul punto all'orientamento del giudice di legittimità: v. Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui *"in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"*; tale principio è altresì applicato diffusamente anche dalla giurisprudenza di merito: v. Trib. Reggio Emilia 27.5.2015 e 29.11.2012, Trib. Belluno 30.12.2013, Trib. Piacenza 16.2.201). Nel caso di specie, in applicazione del richiamato principio, occorre procedere alla valutazione in ordine alla eccezione di tardività della opposizione formulata da Equitalia Nord s.p.a., essendo la stessa depositata e scambiata alla udienza di omologa e, dunque, oltre il termine di giorni dieci previsto dall'art. 180 l. fall. A suffragio della ritenuta tempestività dell'opposizione, Equitalia Nord ha prodotto in giudizio copia delle ricevute di ricezione del deposito telematico, specificando al punto 3 delle note autorizzate che *"ad oggi, pure a seguito di un approfondito controllo presso la Cancelleria di Codesto Tribunale, non si è avuta spiegazione della mancata corretta ricezione dell'opposizione svolta da Equitalia, nonostante le ricevute di deposito attestino inequivocabilmente la ricezione presso la cancelleria degli atti e della documentazione allegata"*. Questo Collegio osserva tuttavia che dall'esame della posta certificata prodotta dalla stessa Equitalia emerge che la mail certificata del 27.11.2015 ore 13.55 proveniente dall'indirizzo di posta tribunale.asti@civile.ptel.giustiziacert.it e diretta all'indirizzo di posta accmauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it riporti il seguente esito di deposito telematico: *"esito negativo - attesa verifica di cancelleria - namespace dell'atto non coerente con il ruolo/rito inserito nel datiatto.xml"* (v. doc. 2 in atti). Ne deriva che il deposito telematico dell'atto di opposizione da parte di Equitalia non è avvenuto correttamente, con conseguente esito negativo come da documento allegato in atti. Ed infatti l'atto in esame non risulta nello storico del fascicolo telematico. Né Equitalia ha prodotto in giudizio copia dell'atto ritenuto regolarmente depositato in via telematica con apposizione di firma digitale al lato di ogni singolo foglio. Rileva questo Collegio che, trattandosi di atto introduttivo nell'ambito di autonomo e diverso giudizio di omologazione, Equitalia, avuta notizia al 27.11.2015 dell'esito negativo del deposito telematico, avrebbe potuto provvedere tempestivamente al deposito in



forma cartacea dell'opposizione in cancelleria nel rispetto dei tempi di legge. Ciò non è avvenuto. Quanto esposto consente di ritenere tardiva l'opposizione depositata da Equitalia solo all'udienza del 16.12.2015 come allegata a verbale.

L'accoglimento della eccezione di tardività della opposizione consente di ritenere assorbita ogni ulteriore eccezione e deduzione in punto di carenza di legittimazione processuale del concessionario alla riscossione Equitalia Nord s.p.a. Quanto alle eccezioni sollevate in merito allo stralcio dell'i.v.a. questo Collegio ritiene che sia appena il caso di segnalare, condividendone i principi di diritto espressi, la recente pronuncia 7.4.2016 della C.G.U.E nella causa C-546/2014 ove si statuisce che *"l'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento"*. Più nello specifico, in caso di incapienza del patrimonio della società ammessa alla procedura di concordato preventivo e di attestata maggiore convenienza della predetta procedura rispetto alla alternativa fallimentare, si deve ritenere ammissibile la proposta di pagamento parziale del credito privilegiato.

Ritenuta tardiva l'opposizione di Equitalia e non essendo state presentate ulteriori osservazioni da parte da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già sopra esposta. Si deve aggiungere che il controllo del Tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, tenuto conto della recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 1521/2013 consiste: 1) nella verifica circa la fattibilità giuridica del piano (id est accertamento circa l'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura (id est assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari). Resta escluso dal sindacato del Tribunale il controllo circa la fattibilità economica del concordato, affidata in via esclusiva al ceto creditorio (cfr. Cass., 24970/2013 e con riferimento al concordato liquidatorio Cass., 13817/2011). Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non sono state evidenziati né sono emersi profili che vanno ad inficiare il positivo giudizio di fattibilità giuridica del piano e la sua idoneità ad assicurare un pur minimo ma comunque apprezzabile soddisfacimento delle ragioni dei creditori chirografari. I creditori, debitamente informati sul punto, hanno approvato il concordato accettandone i rischi e i vantaggi.

Si evidenzia, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dai commissari giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui i commissari giudiziali devono sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma – rispettivamente – degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. c), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105–108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con



riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

**P.Q.M.**

1) omologa il concordato preventivo proposto da ARESPAN BROCCA s.r.l. in Liquidazione;

2) nomina liquidatore giudiziale il dott. PAPPELO, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;
- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108ter, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
- il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;
- il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
- il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
- il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;



- il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto precedente;
- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;


3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 4.4.2016

Il giudice estensore  
Monica Mastrandrea



Il Presidente  
Paolo Rampini



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il 15 APR 2016

IL CANCELLIERE

Funzionaria Giudiziaria  
LA ROSA CLOTILDE

